



COMUNE DI CONCESIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 24/06/2010

SOMMARIO

Articolo		Pagina
1	Principi generali	3
2	Definizione	3
3	Durata ed efficacia delle autorizzazioni	3
4	Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni	4
5	Requisiti morali dell'esercente	4
6	Giochi d'azzardo	5
7	Utilizzo degli apparecchi da gioco leciti	5
8	Informazioni al pubblico	6
9	Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi	6
10	Provvedimento autorizzatorio	7
11	Contingente numerico	7
12	Caratteristiche minime e limitazioni per la sale giochi	7
13	Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati	8
14	Criterio di assegnazione delle autorizzazioni	9
15	Trasferimento di sede	9
16	Esercizio dell'attività e prescrizioni per l'installazione degli apparecchi	10
17	Subingresso	10
18	Variazioni di superficie	11
19	Orari	11
20	Sanzioni	12
21	Norme finali	12

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi").

La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attendendosi alle seguenti linee guida:

- a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
- b) trasparenza e qualità del mercato;
- c) libera concorrenza e qualità di impresa;
- d) tutela degli utilizzatori;
- e) definizione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- f) controlli e vigilanza.

Art. 2 - Definizione

Al fine del presente regolamento si considerano per sale pubbliche da gioco (chiamate convenzionalmente "sale giochi") i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da gioco per il divertimento ed intrattenimento.

Art. 3 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e s.m.i. e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del reg. di attuazione del T.U.L.P.S. e s.m.i. così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

Determinano l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito DIA o Denuncia di Inizio Attività), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 4 - Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni

Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 devono essere revocate se:

- a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
- d) l'esercizio non sia riattivato dopo il periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore ai 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
- e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del T.U.L.P.S.;
- f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S..

Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente agli artt 19 e 20 della Legge 241/90 possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 comma 7 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 110 comma 10, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

Art. 5 - Requisiti morali dell'esercente

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere mai dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;

- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- d) le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
- e) le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
- f) la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) che non sussistano nei confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia).

Art. 6 - Giochi d'azzardo

I giochi devono essere leciti. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita *Tabella dei giochi proibiti* predisposta dall'Autorità Competente e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

La Tabella dei giochi proibiti: la tabella dei giochi proibiti deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Art. 7 - Utilizzo degli apparecchi da gioco leciti

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il **divieto di utilizzo** degli stessi ai **minori di anni 18**, ai sensi dell'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del T.U.L.P.S.. **Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e**

con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, art. 110, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 del medesimo articolo.

In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, **l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 18/01/2007, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti (art. 3 del sopra citato D. M.).** Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Art. 8 - Informazione al pubblico

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo di tutte le tipologie di gioco presenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S..

Nel locale deve essere sposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Come esposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Art. 9 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/77.

L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 e s.m.i.

L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 10 – Provvedimento autorizzatorio

Il Responsabile del settore rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità di locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate.

L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

Art. 11 – Contingente numerico

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 10000 cittadini residenti.

Art. 12 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

- a) vi sia disponibilità di contingente;
- b) siano installati non meno di 10 apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- c) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a quattro;
- d) la superficie del locale non sia inferiore a 120 mq al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
- e) il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;
- f) i locali rispettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- g) fatte salve le norme suddette, il locale sia dotato di minimo due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne e di un bagno per portatori di handicap;
- h) in ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del D. M. 18/01/2007 è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita (art. 2 c. 3 D.M. 18/01/2007);
- i) il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. M. 18/01/2007;

- j) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. siano collocati in aree specificamente dedicate;
- k) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini;
- l) siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro.

Art. 13 – Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.

La domanda dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) la dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi di cui al precedente art. 12;
- e) la copia del documento d'identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche negli anni;
- b) le planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
- c) il certificato di staticità e collaudo edificio;

Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- b) il Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;

- c) la certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di Vigilanza;
- d) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- e) la "Certificazione di impatto acustico", di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed all'art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 10.08.2001 e D.G.R. n. VII/8313 dell'08.03.2002, con i criteri riportati nella delibera di giunta regionale 12 luglio 2002 n.7/9776, redatta da tecnico abilitato;
- f) qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da un tecnico abilitato;
- g) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- h) l'autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.

La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 14 - Criterio di assegnazione delle autorizzazioni

Nel caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo Generale.

Art. 15 - Trasferimento di sede

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla superficie minima, ed alla destinazione d'uso dei locali.

La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti articoli 9 e seguenti.

Art. 16 - Esercizio dell'attività e prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, e comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

I punti di accesso di cui al comma 4 del D. Dirett. 18/01/2007 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:

- a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
- b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
- c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

La superficie massima occupata dai giochi non può superare il 60% della superficie utile del locale.

Art. 17 - Subingresso

In caso di subentro in un'azienda o ramo d'azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.

Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.

Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. T.U.L.P.S. come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 18 – Variazione di superficie

La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.

La comunicazione deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
- c) che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
- d) che siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale;
- e) che sia rispettato il 60 per cento di superficie massima occupabile dai giochi;
- f) che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 comma 6, e comma 7, lett. a) e c) siano collocati in aree specificamente dedicate.

Alla comunicazione si deve allegare la seguente documentazione:

- a) la planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione per quelle degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110 commi 6, e 7, lett. a) e c);
- b) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale della nuova superficie occupata;
- c) la dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi del DM 37/08 e relativo regolamento di attuazione;
- d) il certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente e/o se la entrante termica installata prevede tale certificazione;
- e) il certificato di staticità e collaudo dell'edificio;
- f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di Vigilanza;
- g) la certificazione di impatto acustico di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico) redatta da un tecnico abilitato, conforme al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (adottato con delibera di consiglio n. 43 del 16.06.2003 e approvato con delibera di consiglio n. 8 del 31.03.2004) nonché le disposizioni stabilite "Regolamento sul controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 02/08/2007;
- h) qualora siano stati installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da un tecnico abilitato;
- i) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- j) eventuali nulla osta dei nuovi apparecchi installati.

Art. 19 – Orari

L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

Art. 20 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis e s.m.i, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del T.U.L.P.S.

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, art. 110 del TULPS, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8, cioè ai minori di anni 18, come recepito nell'art. 7 del presente Regolamento.

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 è punito il titolare dell'autorizzazione per sala pubblica da gioco che consenta l'utilizzo degli apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, ai minori di anni 15, in aggiunta alla chiusura dell'esercizio di cui al precedente capoverso .

Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 Legge 16.01.2001, che introduce l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Compete al Responsabile del settore l'adozione del provvedimento amministrativo relativo al pagamento della sanzione, la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 110 comma 10, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

Art. 21 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.